

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2017 /2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della Important Bird Areas IBA 152 Isole Eolie

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n 51 gab del 7 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTA le note prot. 19197 del 01/09/2017 e prot. 20629 del 19/09/2017 del Comune di Lipari;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

D E C R E T A

ART.1- Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre la caccia è consentita:

1. dal 20 settembre al 30 novembre 2017 al coniglio con la possibilità di potere abbattere massimo 3 (tre) conigli al giorno; L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 20 settembre al 22 ottobre 2017 esclusivamente nell'isola di Vulcano;
2. dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, per le altre specie, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio:
 - l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Caccia ME 3 ;
 - Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
 - non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Strombolicchio, Basiluzzo;
 - Nell'Isola di Salina l'esercizio venatorio sarà regolamentato con specifico provvedimento;
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.2- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre è consentita dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati

- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso di pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2017 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell' ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente

ART.3 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME3 , così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC ME3

ART.4- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 68 cacciatori

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2017/2018, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Messina UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina ;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo del Servizio per il Territorio di Messina UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina , nonché all'albo dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica

ART.5 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 30 ottobre 2017

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 30 novembre 2017

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 30 novembre 2017

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);

e) dal 01 ottobre al 16 dicembre 2017

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

f) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

g) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

h) Ulteriori prescrizioni e divieti

- la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma vagante;
- dal 1 gennaio al 10 gennaio 2018 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino;
- L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 1 ottobre al 22 ottobre 2017 esclusivamente nell'isola di Vulcano;

ART. 6 - Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto del limite giornaliero di 15 capi, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 19 SET. 2017



D.A. n. 67/GAB

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 3- U.O. 2

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**STAGIONE VENATORIA 2017 /2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EGADI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre al 10 gennaio , tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n.51 gab del 7 agosto 2017 , con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

DECRETA

ART.1- Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio:

- L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- Nell'isola di Marettimo l'esercizio venatorio sarà regolamentato con specifico provvedimento;
- Non è consentito l'uso del furetto;
- Dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- Nelle isole di Favignana e Levanzo sino al 31 ottobre 2017 l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore.
- L'allenamento dei cani è consentito dal 21 al 28 settembre 2017;
- Non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.2- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal Vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicate:

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'esercizio venatorio è vietato sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di Favignana e Levanzo per limitare il disturbo alle coppie nidificanti di Berta Maggiore;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole che costituiscono l'arcipelago stesso;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- non è consentito l'uso del Furetto

ART.3- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 1 al 30 ottobre 2017
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 1 ottobre al 30 novembre 2017
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 30 novembre 2017
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);

e) dal 01 ottobre al 16 dicembre 2017
uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

f) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

g) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018
uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*);
Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua
(*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*);
Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

h) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018
uccelli : Gazza (*Pica Pica*)

i) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma vagante;
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia alla Gazza (*Pica Pica*) è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al Beccaccino

ART 4 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC TP3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Favignana; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC TP3

ART 5. Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi numero 27 cacciatori

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2017/2018, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Favignana e del Servizio per il Territorio di Trapani UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche- Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente

sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 19 SET. 2017



D.A. n. 68/GAB

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 3- U.O. 2

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2017 /2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE PELAGIE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS:

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTA la proposta di calendario venatorio della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168 ;

VISTO il Decreto Assessoriale n.51 gab del 7 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 12306 del 17/08/2017 del Comune di Lampedusa e Linosa;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 ;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

D E C R E T A

ART. 1 - Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita:

1. dal 20 settembre al 30 novembre 2017 al coniglio con la possibilità di potere abbattere massimo 3 (tre) conigli al giorno; L'uso del furetto, munito di museruola, è consentito dal 20 settembre al 22 ottobre 2017.
2. dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, per le altre specie, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio:
 - dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
 - l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa ;
 - nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
 - nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2017 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

- nell'area “ Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa , per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.2 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 1 ottobre 2017 fino al 10 gennaio 2018, nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 1 al 31 ottobre 2017 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- dal 1 al 31 ottobre 2017 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltreché nella parte di SIC – ZPS individuata come “area SIC preclusa all'esercizio venatorio” perimetrata nella cartografia allegata al DDG 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 1 al 10 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 1 ottobre al 22 ottobre 2017;

ART.3 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non

più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 1 al 30 ottobre 2017

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 1 ottobre al 30 novembre 2017:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 01 ottobre al 30 novembre 2017

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*);

e) dal 01 ottobre al 16 dicembre 2017

uccelli: Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018 :

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 1 ottobre 2017 al 10 gennaio 2018 :

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori limitazioni e prescrizioni

- la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma vagante;
- dal 1 gennaio al 10 gennaio 2018 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita, sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino

ART 4 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3;

ART 5 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori

b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2017/2018, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Agrigento;

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa ;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto del limite giornaliero di 15 capi, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 19 SET. 2017



D.A. n. 69/GAB

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Servizio 3- U.O. 2

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

STAGIONE VENATORIA 2017 /2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISOLA DI PANTELLERIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013 , che costituisce unico

strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie ;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio , tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

VISTO il D.P.R. del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati istituiti il Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria” e l'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria;

CONSIDERATO che il Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante ricade all'interno dei confini del Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria”;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 51 gab del 7 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare l'art 16 dell'allegato “A” che, tra l'altro, prevede che l'attività venatoria è vietata nel territorio esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria”

VISTA la nota prot. n. 13066 del 01/08/2017 con la quale il Comune di Pantelleria evidenzia che nell'isola di Pantelleria c'è una superficie esterna al Parco Nazionale “ Isola di Pantelleria” che non presentano elementi di particolare rilevanza naturalistiche e faunistiche;

VISTA la nota prot. n. 13075 del 01/08/2017 con la quale il Comune di Pantelleria evidenzia che l'eccessiva presenza di Conigli selvatici nell'isola causa serissimi problemi alle produzioni agricole e in special modo alle viti allevate ad alberello;

RITENUTO di dovere modificare il citato art. 16 del D.A. n. 51 gab del 7 agosto 2017 e di autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dalla l.r. 12/08/2014 n.21 art. 68;

D E C R E T A

Art.1 – Nell'art. 16 dell'allegato “A” del D.A. n. 51 gab del 7 agosto 2017 è soppresso il periodo “L'attività venatoria è altresì vietata nel territorio esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria”.

Art.2 - Nel territorio dell'isola di Pantelleria esterno al Parco nazionale “Isola di Pantelleria” la caccia è consentita dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 nel rispetto di quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2017/2018, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio :

- dal 1 al 31 gennaio 2018 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il Sabato e la Domenica;
- per la caccia al coniglio è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dalla data di apertura della caccia fino al 22 ottobre 2017 incluso;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pantelleria ;

- l'allenamento dei cani è consentito dal 10 al 28 settembre 2017;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- sino al 30 ottobre 2017 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente e chiaramente segnalate dall'ente gestore del Sito natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa dell'isola;

Art.3 – Nell'Isola di Pantelleria, nel rispetto del limite giornaliero di 15 capi , il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti nell'ATC TP 4 Pantelleria fanno cumulo con i capi abbattuti negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 19 settembre 2017

L'Assessore
F.to On. A. Cracolici

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2017/2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELL'ISOLA DI SALINA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n.51/Gab. del 07 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 66/GAB con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 nelle isole Eolie;

VISTO il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "*l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato*";

DECRETA

ART. 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2- Nel territorio dell'Isola di Salina esterno alla ZPS anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito Natura 2000, l'esercizio venatorio è consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Salina dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017.

ART. 3- E' consentito esclusivamente il prelievo del coniglio selvatico con la possibilità di potere abbattere massimo 3 (tre) conigli al giorno.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 19 SET. 2017



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2017/2018
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELL'ISOLA DI MARETTIMO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Assessoriale n.51/Gab. del 07 agosto 2017 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 67/GAB con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2017/2018 nelle isole Egadi;

VISTO il D.P.R.357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZPS e ZSC;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;

VISTO l'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e per l'Ambiente, secondo cui "l'esercizio venatorio all'interno degli ATC delle isole minori è consentito nella fascia di rispetto esterna dei 150 metri dal SIC/ZPS in deroga a quanto sopra riportato";

RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l'attività venatoria all'esterno del Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 arcipelago delle Egadi area marina e terrestre dell'isola di Marettimo;

DECRETA

ART.1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART.2- Nel territorio dell'isola di Marettimo esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre venatorio, anche se ricadente in IBA, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nell'isola di Marettimo dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017 e può essere praticato anche nella fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito.

ART. 3- E' consentito esclusivamente il prelievo del coniglio selvatico con la possibilità di potere abbattere massimo 3 (tre) conigli al giorno.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 19 SET. 2017

